

Legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie (LRFF)¹

del 24 marzo 2000 (Stato 1° marzo 2014)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 74 e 87 della Costituzione federale²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 1999³,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali⁴

Art. 1⁵ Oggetto

¹ La presente legge disciplina, a complemento della legge del 7 ottobre 1983⁶ sulla protezione dell'ambiente, il risanamento fonico delle ferrovie mediante provvedimenti:

- a. sui veicoli ferroviari;
- b. sulla strada ferrata;
- c. sulla via di propagazione del suono;
- d. sugli edifici esistenti.

² La presente legge disciplina inoltre la promozione degli investimenti in tecnologie particolarmente silenziose e la ricerca del settore pubblico nel campo ferroviario.

Art. 2 Priorità

¹ Il risanamento fonico dev'essere realizzato principalmente mediante provvedimenti sui veicoli ferroviari e sulla strada ferrata.⁷

RU 2000 2206

¹ Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

² RS 101

³ FF 1999 4234

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

⁶ RS 814.01

⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

² Qualora i provvedimenti di cui al capoverso 1 siano insufficienti, devono essere realizzati provvedimenti sulla via di propagazione del suono.⁸

³ I provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere realizzati in modo che, su tutta la rete, almeno due terzi della popolazione esposta ai rumori dannosi e molesti ne sia protetta. Il terzo rimanente della popolazione dev'essere protetto mediante provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici.

Art. 3⁹ Termini

¹ I provvedimenti sui veicoli ferroviari, sulla via di propagazione del suono e sugli edifici esistenti devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2015.

² I provvedimenti complementari di cui all'articolo 7a devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2025.

Sezione 2: Provvedimenti sui veicoli ferroviari¹⁰

Art. 4 Limitazione delle emissioni

¹ Le emissioni foniche dei veicoli ferroviari devono essere limitate per quanto possibile mediante provvedimenti attuabili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e supportabili sotto il profilo economico.

² Il Consiglio federale stabilisce in dettaglio i provvedimenti volti a limitare le emissioni. Tiene conto dell'evoluzione tecnica.

³ Il Consiglio federale emana valori limite di emissione per i carri merci che circolano sulla rete a scartamento normale. Tali valori limite si applicano dal 1° gennaio 2020.¹¹

⁴ Per motivi importanti, il Consiglio federale può rinviare di due anni al massimo l'entrata in vigore dei valori limite.¹²

⁵ Può prevedere eccezioni in particolare per i veicoli speciali con chilometraggio limitato e per i veicoli storici.¹³

⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU **2014** 469; FF **2013** 425).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU **2014** 469; FF **2013** 425).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU **2014** 469; FF **2013** 425).

¹¹ Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU **2014** 469; FF **2013** 425).

¹² Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU **2014** 469; FF **2013** 425).

¹³ Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU **2014** 469; FF **2013** 425).

Art. 5 Contributi

¹ Per i provvedimenti tecnici su veicoli ferroviari in esercizio la Confederazione mette a disposizione dei proprietari che ne hanno diritto, a fondo perso, i mezzi necessari. I contributi possono essere versati forfettariamente.

² Nel determinare i contributi, è data la priorità ai veicoli ferroviari che corrispondono ai nuovi standard di risanamento acustico.

³ I contributi sono versati soltanto per i veicoli ferroviari che restano in servizio almeno fino al 31 dicembre 2019 o durante dieci anni dopo la realizzazione del provvedimento di protezione fonica. L'aiuto finanziario dev'essere restituito se i veicoli in questione sono messi anticipatamente fuori servizio.¹⁴

**Sezione 3:
Provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione
del suono¹⁵****Art. 6** Piano delle emissioni

¹ Per gli impianti ferroviari fissi esistenti il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, allestisce un piano delle emissioni foniche presumibili fino al 31 dicembre 2015. Sulla base di tale piano sono determinati i futuri provvedimenti edili¹⁶.

² Nell'allestimento del piano, il Consiglio federale tiene conto in particolare:

- a. dell'infrastruttura che sarà in funzione entro il 31 dicembre 2015, come pure dell'entità e della struttura del traffico previsti per tale data;
- b. delle emissioni foniche presumibili per i veicoli ferroviari.

Art. 7 Portata dei provvedimenti

¹ Per gli impianti ferroviari fissi esistenti devono essere ordinati provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono fino a che siano osservati i valori limite di immissione.¹⁷

² I provvedimenti edili realizzati dai proprietari di fondi sono presi in considerazione nell'ambito del risanamento.

³ L'autorità accorda facilitazioni se:

- a. il risanamento provoca costi sproporzionati;

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

¹⁶ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

- b. interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell'esercizio si oppongono al risanamento.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la valutazione della proporzionalità dei costi.

⁵ ...¹⁸

Art. 7a¹⁹ Provvedimenti complementari

¹ Se sono state accordate facilitazioni secondo l'articolo 7 capoverso 3, a partire dal 2016 l'Ufficio federale dei trasporti può ordinare provvedimenti sulla strada ferrata e ulteriori provvedimenti sulla via di propagazione del suono.

² Il Consiglio federale disciplina i provvedimenti e la valutazione della proporzionalità dei costi.

Art. 8 Costi

La Confederazione assume i costi dei provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono.²⁰I contributi possono essere versati forfettariamente.

Art. 9 Rimborso

Per quanto possano essere tenuti in considerazione in occasione del risanamento, devono essere rimborsati i costi per provvedimenti edili realizzati a partire dal 1985 da proprietari che ne hanno diritto.

Sezione 4: Provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti²¹

Art. 10 ...²²

¹ Se per impianti ferroviari fissi esistenti non possono essere rispettati i valori d'allarme a causa delle facilitazioni accordate, i proprietari di edifici esistenti sono tenuti a isolare le finestre dei locali sensibili al rumore o a prendere provvedimenti edili analoghi. La Confederazione assume i costi dei provvedimenti. Mette a disposizione, a fondo perso, i mezzi necessari.

¹⁸ Abrogato dal n. I della LF del 27 set. 2013, con effetto dal 1° mar. 2014 (RU **2014** 469; FF **2013** 425).

¹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU **2014** 469; FF **2013** 425).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU **2014** 469; FF **2013** 425).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU **2014** 469; FF **2013** 425).

²² Abrogata dal n. I della LF del 27 set. 2013, con effetto dal 1° mar. 2014 (RU **2014** 469; FF **2013** 425).

² Se i valori limite di immissione sono superati, la Confederazione mette a disposizione dei proprietari di edifici esistenti che isolano le finestre dei locali sensibili al rumore o prendono provvedimenti edili analoghi, a fondo perso, il 50 per cento dei costi.

³ I contributi possono essere versati forfettariamente.

⁴ Gli edifici sono considerati esistenti se il permesso di costruzione era esecutivo al 1° gennaio 1985.

Sezione 5:²³

Promozione degli investimenti e ricerca del settore pubblico

Art. 10a

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari per l'acquisto e per l'esercizio di carri merci particolarmente silenziosi.

² I mezzi finanziari destinati alla ricerca del settore pubblico sono prelevati dal credito d'impegno per il risanamento fonico delle ferrovie.

Sezione 6: Disposizioni finali²⁴

Art. 11 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 12 Personale

¹ Il Consiglio federale può creare i posti necessari all'esecuzione della presente legge presso l'Ufficio federale dei trasporti e l'Ufficio federale dell'ambiente²⁵ al di fuori del contingentamento del personale secondo la legge federale del 4 ottobre 1974²⁶ a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

² I costi per il personale sono computati sul credito d'impegno.

Art. 13 Procedura e competenze

¹ Le procedure e le competenze sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1957²⁷ sulle ferrovie.

²³ Introdotta dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU **2014** 469; FF **2013** 425).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU **2014** 469; FF **2013** 425).

²⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS **170.512.1**).

²⁶ RS **611.010**

²⁷ RS **742.101**

² I Cantoni provvedono all'esecuzione delle prescrizioni in materia di provvedimenti d'isolamento acustico su edifici.

Art. 14 Disposizione transitoria

I progetti di risanamento fonico pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicati secondo la presente legge.

Art. 15 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2015.

⁴ La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2028.²⁸

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 2000²⁹

²⁸ Introdotta dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU **2014** 469; FF **2013** 425).

²⁹ DCF del 29 ago. 2000